

COMUNE DI FENESTRELLE

STATUTO

Delibera n. 26 del 30/9/2002.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di Fenestrelle

1. Il Comune di Fenestrelle è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate da tali leggi.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. **Il Comune di Fenestrelle è costituito dalle Comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di: Fenestrelle, Champs, Puy, Pequerel, Chambons, Depot, Mentoulles, Granges, Ville Cloze, La Latta, Fondufaux, nonché da tutti gli agglomerati storici insistenti sul proprio territorio.**
2. Il Capoluogo è la sede degli organi e commissioni comunali. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale e concessi con decreto del Presidente della Repubblica.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Art. 3

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità, e la facilità di lettura.
3. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti da cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, tenendo conto delle caratteristiche de proprio territorio.

Art.5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute con particolare attenzione alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente.
2. Attua idonei strumenti per la tutela delle categorie meno protette: infanzia, anziani, inabili ed invalidi.

Art.6

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del territorio.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale.

Art.7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. **Il Comune tutela e valorizza il patrimonio, la storia, le tradizioni, la cultura della Valle ed, in particolare, le lingue che ne rappresentano l'identità;**
2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, turistiche e commerciali, artigianali e silvo - pastorali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale e pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze locali e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, con la collaborazione di Enti ed associazioni locali di volontariato. Promuove iniziative per la protezione civile, in particolare per una squadra antincendio con cura degli impianti locali di sicurezza (bocche) riservando lo studio e lo sviluppo di un Piano Comunale di Protezione Civile. Piena collaborazione con il "S.O.P.TER." , "Servizio Operativo Prevenzione del Territorio" per:
 - a) prevenzione dei pericoli ambientali quali fenomeni idrogeologici, geologici, franosi, torrentizi, valanghe;
 - b) attività antropiche: impianti idraulici, estrattivi, di inquinamento.
6. **(abrogato)**
7. Ogni risorsa ambientale che ha riferimento al territorio comunale (caccia, pesca, utilizzo territorio comunale e acqua a qualsiasi scopo, ecc.) potrà essere utilizzata e sfruttata nell'esclusivo interesse del Comune e dei suoi abitanti.

Art.9

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico.
3. Sviluppa le attività turistiche ritenute essenziali per lo sviluppo del Comune promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti ed autonomi.
5. Il Comune promuove e sostiene forme di associazionismo fra Enti e privati per l'utilizzo agricolo e silvo - pastorale del territorio nel quadro di un programmato sviluppo delle infrastrutture ed in accordo con i principi di difesa del territorio.
6. Particolare attenzione di collaborazione indirizzata verso il Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno di Prà Catinat, il Vivaio regionale Carlo Alberto, il Parco Naturale Regionale Orsiera-Rocciavre e l'Azienda Faunistica "Albergian" , ubicati nel territorio comunale e le autorità religiose, civili e militari.

Art. 10

Programmazione economico - sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5,6,7 ed 8 della legge 8 giugno 1990, n°142, il Comune realizza le proprie finalità operando su strumenti di programmazione e pianificazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune utilizza lo strumento della consultazione di cui al successivo articolo 58 del presente Statuto.

Art.11

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, a tal fine intende valorizzare i canali di informazione esistenti (rappresentanti della frazione eletti informalmente dai suoi abitanti).
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può attuare idonee forme di cooperazione con altri Comuni, Enti, Comunità Montana e con la Provincia.

Art. 12

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente sul contenuto essenziale delle decisioni adottande.
2. L'informazione è d'obbligo in particolare in materia di pianificazione urbanistica territoriale a livello comunale di cui al titolo III legge regionale 56 e successive modificazioni ed integrazioni di opere pubbliche, di piani commerciali, in materia di ambiente.
3. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte nei termini di legge.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art. 13

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art.14

Altri servizi e attività

1. Il Comune può provvedere alla gestione di servizi che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo socio - economico, a tal fine opererà a mezzo di aziende speciali in accordo al disposto dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.15

Il consigliere comunale

1. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti e deliberati nelle forme di legge.

Art.16

Doveri e diritti dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. **I Consiglieri comunali decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.**
3. **La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.**
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. I Consiglieri esercitano il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di emendamenti secondo le modalità stabilite dal regolamento. Le proposte di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazione sono subordinate all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed al deposito degli atti presso l'ufficio di segreteria comunale ventiquattro ore prima delle sedute consiliari per consentirne l'esame ad ogni Consigliere comunale.
6. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
7. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri con la funzionalità degli uffici e dei servizi.
8. Sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
9. Hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio con le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto, indicando le questioni di competenza del Consiglio che il Sindaco deve inserire all'ordine del giorno.
10. **(abrogato)**
11. Il Sindaco, o l'Assessore da esso delegato rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le forme ed i modi per l'esercizio delle suddette attività sono disciplinati dal regolamento.

Art.17

Dimissioni del Consigliere

1. **Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quali risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b, n. 2, della legge 142/90.**

Art.18

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha riportato la maggior somma di voti ottenuta addizionando ai voti di lista i voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art.19

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono fornite, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze di ciascun gruppo, la consistenza numerica e le disponibilità del Comune.
3. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ciascun gruppo è tenuto a designare un capogruppo. In caso di mancata designazione entro il termine stabilito, si considera capogruppo il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza.
4. Dell'avvenuta designazione e dell'elenco degli appartenenti al gruppo, come di ogni successivo mutamento, è data comunicazione per iscritto al segretario comunale ed al Sindaco che ne riferisce al Consiglio nella prima seduta utile.

Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.20

Il Consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune mediante l'adozione degli atti attribuiti a tal fine, alla sua competenza delle leggi e dal presente Statuto e ne controlla l'attuazione.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
4. La legge disciplina la composizione, l'elezione, la durata in carica del Consiglio, le sue modalità di convocazione e la posizione giuridica dei Consiglieri.

Art.21

Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. E' presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal Consigliere Anziano.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 22

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- h) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art.23

Pareri e attestazioni

- 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.**

Art.24

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi della legge.
2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
3. In particolare il Presidente ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine.

Art.25

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco.

Art.26

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione , con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno. **In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.**
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 27

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 4 Consiglieri assegnati.

2 bis. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la 1^a convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei Consiglieri assegnati.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza :
 - a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - b) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art.28

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle;
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Art.29

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi in cui la discussione verta su questioni che importino apprezzamenti su persone, giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e sulle qualità personali.

Art.30

Delle votazioni

1. Il Consiglio di regola delibera con la maggioranza assoluta dei votanti e solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le votazioni hanno luogo con voto palese, vengono svolte a scrutinio segreto le votazioni concernenti persone. Nelle votazioni rese a scrutinio segreto le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Nel caso di parità di voti il Presidente può ripetere la votazione nella stessa seduta o in seduta successiva.

Art.31

Verbalizzazioni

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e redige i processi verbali attraverso i quali è chiamato a garantire la rispondenza del testo degli atti deliberativi alla volontà effettivamente espressa in seduta del Consiglio comunale.
2. Il verbale è sottoscritto dal segretario e dal Presidente.
3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare il suo voto ed i motivi del medesimo e di inserire eventuali rettifiche al verbale stesso.
4. I Consiglieri che intendono che il proprio intervento venga eventualmente riportato nel verbale devono consegnarne copia scritta al segretario.
5. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

Art.32

Pubblicazione e controllo delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sottoscritte dal segretario e dal Presidente, sono pubblicate e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

Art.33

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari, ove sono rappresentati tutti i gruppi. Le modalità di nomina delle commissioni vengono stabilite dal regolamento. La Presidenza delle commissioni è affidata al Sindaco o a un suo delegato.
2. Della commissione consiliare possono altresì far parte i membri esterni esperti nelle materie oggetto di esame e, quando richiesto, il segretario comunale.
3. La deliberazione di nomina stabilisce la loro competenza per materia. Le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono determinate dal regolamento.
4. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo consultivi e propositivi.
5. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Nelle commissioni sono rappresentati tutti i gruppi. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di indagine sono disciplinati da apposito regolamento che dovrà contenere norme dirette a garantire la presenza di entrambi i sessi.

Art. 33 bis

Prerogative delle minoranze consiliari

1. **Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.**
2. **Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.**

3. **Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.**

Art.34

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I ed al Capo II del Presente titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni al regolamento.

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 35 Composizione della Giunta Comunale

- 1. La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori dallo stesso autonomamente determinato entro il limite minimo di 2 e massimo di 4, compreso il Vice Sindaco. Ogni variazione numerica alla composizione della Giunta che intervenga dopo le elezioni, potrà essere disposta dal Sindaco sentito il Consiglio in adunanza valida.**
- 2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale.**
- 3. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parti del Consiglio; la carica di Assessore non e' incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.**
- 4. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.**

Art.36 Elezione del Sindaco

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.**
- 2. (abrogato)**
- 3. (abrogato)**
- 4. (abrogato)**

Art. 36 bis Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

- 1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta – sentita la Giunta – al Consiglio Comunale per l'approvazione entro 60 giorni dall'insediamento dello stesso.**
- 2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.**

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del Consiglio.
4. L'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

Art.37

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art.38

Durata in carica - Surrogazioni Abrogato

Art.39

Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
3. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il Sindaco**, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.40

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4- bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

Art.41

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. **(abrogato)**
3. **(abrogato)**
4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'articolo 40, comma 1, del presente Statuto.
5. **(abrogato)**

Art. 42

Revoca degli Assessori

1. **Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.**
2. **La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.**

Sezione II
Attribuzioni - Funzionamento

Art.43
Organizzazione della Giunta
Abrogato

Art.44
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. **In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.**

Art.45
Competenze della Giunta.

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del segretario comunale.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4. Riferisce al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 46
Funzionamento della Giunta

1. **Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.**
2. **Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.**
3. **La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.**
4. **La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.**
5. **Le sedute della Giunta non sono pubbliche.**
6. **A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.**

Art.47

Deliberazioni

1. Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i consiglieri interessati a più approfondita conoscenza degli atti potranno successivamente chiedere al segretario, senza particolari formalità, di prenderne visione e/o ottenerne copia.

2. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;**
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.**

Capo IV IL SINDACO

Art.48 Funzioni

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di Presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. **Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’Ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.**
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale di governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici e servizi comunali.

Art. 49 Competenze

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio e ne fissa l’ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il sindaco coordina ed organizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell’utenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all’eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
7. Il Sindaco indice i referendum comunali.

- 8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.**
- 9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.**
- 10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.**
- 11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.**

Art.50

Delegati nelle borgate o frazioni

1. Nelle borgate, frazioni, lontane dal capoluogo o che presentano difficoltà di comunicazioni con esso, il Sindaco può delegare le sue funzioni , in ordine di preferenza, ad un Assessore, ad un Consigliere o ad un eleggibile alla carica di Consigliere, residente nelle borgate o nelle frazioni. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 38, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni e di essa viene data comunicazione al Consiglio comunale.
3. L'atto di delega può contemplare solo argomenti relativi alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza, l'ordine pubblico, l'igiene pubblica, conservazione del patrimonio comunale nelle borgate, conservazione del patrimonio silvo - forestale e storico.

Capo V ORGANI AUSILIARI

Art.51 Revisore dei conti

1. E' organo ausiliario del Comune il revisore dei conti.
2. L'elezione e la durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolate dalla legge.

Art.52 Sostituzione

1. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza del revisore, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione.
2. Il revisore designato in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza della deliberazione che fissa il triennio. La sostituzione dovrà avvenire nella prima seduta utile di Consiglio.

Art.53 Doveri

1. Il revisore adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

Art.54 Compiti del revisore

1. Il revisore in conformità alla legge e con modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. A tal fine il revisore:
 - a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi, del controllo di gestione e del rendiconto generale;
 - b) verifica, ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Comune o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
 - c) redige la relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - d) ha diritto ad accedere agli atti e documenti dell'Ente facendone richiesta al segretario e dandone comunicazione al Sindaco;
 - e) può chiedere altre specifiche notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria, al Sindaco che si avvarrà nella risposta del segretario;
 - f) presta assistenza, su richiesta, alle sedute del Consiglio comunale nelle quali vengono esaminati ed approvati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - g) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale, che a tal fine può richiedere con apposita deliberazione che il revisore esprima pareri o svolga accertamenti su fatti contabili e finanziari, anche al di fuori dell'esame e delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b);

h) degli accertamenti eseguiti deve farsi constare in apposito verbale.

Art.55

Responsabilità

1. Il revisore deve adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, è responsabile della verità delle sue attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.
2. in caso di inadempienza ai doveri di cui al comma precedente il revisore è revocato.
3. esso è responsabile solidamente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità degli obblighi della carica.
4. L'azione di responsabilità contro il revisore è regolata dalla legge.

Art.56

Compenso

1. Il compenso del revisore è determinato da apposita convenzione da approvarsi contestualmente alla delibera di nomina. La misura del compenso è determinata d'accordo tra le parti ed in conformità alla legge.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art.57

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

Art.57 bis

Partecipazione delle borgate e delle frazioni – I Mansia

1. Il Comune riconosce il ruolo storico e sociale dei “Mansia”, cittadini eletti senza particolari formalità tra i residenti nella frazione o borgata, e promuove la partecipazione degli stessi all’amministrazione di tali agglomerati abitativi.
2. I “Mansia” hanno diritto d’iniziativa per le materie di specifico interesse delle frazioni o borgate. Ad essi debbono essere garantite l’informazione preventiva e la facoltà d’intervento consultivo sui provvedimenti che rivestono rilevanza per la frazione o borgata.
3. I “Mansia” possono promuovere la consultazione della frazione o borgata, anche attraverso apposite assemblee; possono essere sentiti dagli organi comunali e dalle commissioni comunali su questioni interessanti la frazione o borgata.

Art.58

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, le organizzazioni cooperativistiche e le altre formazioni economiche - sociali in quanto operanti sul territorio comunale in forme strutturate.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’Albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicizzazione o informazione.

Art.59

Diritto di petizione

1. I cittadini elettori e le organizzazioni di cui al precedente articolo 57, comma 1, possono rivolgere petizioni in forma scritta per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La Giunta comunale decide sulla ricezione e sulla ammissibilità delle petizioni entro 30 giorni dal ricevimento e porta a conoscenza degli interessati la relativa decisione.

Art.60

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte redatte rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno due decimi - 2/10 - degli elettori risultanti dall'ultima revisione dinamica e le firme devono essere autenticate nelle forme di legge.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) P.R.G.C.;
 - f) piani commerciali.
4. Il Comune nei modi stabiliti dal regolamento agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art.61

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Giunta comunale, la commissione consiliare, appositamente istituita, alla quale il progetto d'iniziativa viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione all'organo competente, entro il termine di novanta giorni.
2. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta dell'organo competente.

Art.62

Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'articolo 60, comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di 2/10 degli elettori risultanti dall'ultima revisione dinamica.
3. Le firme dei richiedenti devono essere autenticate nelle forme di legge.
4. Il regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Sindaco è tenuto a sottoporre agli organi competenti un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

- 7. Le consultazioni referendarie potranno aver luogo non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.**
- 8. I referendum possono aver luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali e provinciali.**

Capo II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.63

Collaborazione dei cittadini

1. Al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della propria amministrazione il Comune promuove e garantisce la collaborazione dei cittadini, singoli e associati, nelle forme stabilite dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente Statuto e dall'apposito regolamento.
2. Tenuto conto delle funzioni e dei servizi di competenza del Comune, tali forme di collaborazione possono anche avvenire con la presentazione delle istanze, petizioni e proposte.

Capo III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art.64

Diritti di accesso e di informazione dei cittadini

1. **Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.**
2. **Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale – a domanda o d'ufficio – deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.**
3. **In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di 30 giorni.**
4. **Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.**
5. **I cittadini hanno diritto – nelle forme stabilite dal regolamento – a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nel loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.**
6. **L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.**
7. **I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.**
8. **Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.**

Art.65

Partecipazione ai procedimenti Abrogato

Art.66

Pubblicità degli atti

1. **Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, d Enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed aziende dipendenti.**

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.67

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte in settori funzionali, il regolamento stabilisce l'appartenenza dei dipendenti comunali ai vari settori.

Art.68

Personale

1. **L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.**
2. **I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.**
3. **Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.**
4. **L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.**
5. **La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.**
6. **La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.**
7. **Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.**
8. **Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la**

formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra di vari settori di attività dell'ente.

Art.69

Segretario comunale

- 1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.**
- 2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.**
- 3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.**
- 4. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.**
- 5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.**
- 6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.**
- 7. Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.**
- 8. Il Segretario è capo del personale e ne è responsabile.**
- 9. Il segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.**
- 10. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.**
- 11. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.**
- 12. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.**

ART. 69 BIS
Vice Segretario

La Giunta Comunale, nella dotazione organica del personale o con incarico dato ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, potrà prevedere un Vice Segretario con qualifica di funzionario apicale in possesso di laurea.

Il Vice Segretario collabora con il Segretario Comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e di coordinamento e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

Inoltre il Sindaco potrà nominarlo Responsabile di Servizio.

Capo II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art.70

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 32, comma 2 lettera n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una adeguata competenza tecnica od amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Il regolamento stabilisce il numero ed i componenti dei Consigli dei vari Enti di cui al comma 1.

Art.71

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'articolo 70, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art.72

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria dell'Ente, società e aziende e degli obiettivi raggiunti.

Art.73

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli Enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.74

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art.75

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto e/o in gestione mediante convenzione, concessione a seconda della natura del bene o per ragioni particolari ben motivate in comodato gratuito.

Art.76

Contratti

1. **La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, con le indicazioni di cui all'art. 56 legge 142/90.**

Art.77

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative all'contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente.
3. I bilanci ed i rendiconti degli Enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art.78

Controllo economico - finanziario

1. Il personale addetto all'ufficio di ragioneria è tenuto a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio con gli scopi perseguiti dall'amministrazione.

2. In conseguenza, eventuali osservazioni vengono proposte alla Giunta.

Art.79
Controllo di gestione

1. **Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.**
2. **Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.**
3. **Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.**
4. **Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.**
5. **Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.**

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art.80

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. **Abrogato**

Art.81

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini ai sensi dell'articolo 60 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda da effettuarsi, per durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art.82

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art.83

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Fatti salvi i termini di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge 8 giugno 1990, n.142 per i regolamenti indicati, il Consiglio approva entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti previsti dallo stesso Statuto.
3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune, secondo la precedente legislazione, che risultano compatibili con la legge e con il presente Statuto.
4. Per quanto non previsto dal presente Statuto vale quanto disposto dalla legislazione vigente.